



**Oggetto:** Ordinanza sindacale per il divieto di utilizzo, sulla pubblica via, in luoghi aperti al pubblico ed esposti al pubblico, di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi, dalle ore 10:00 del 24/12/2023 alle ore 08:00 del 25/12/2023 e dalle ore 10:00 del 31/12/2023 alle ore 08:00 del 01/01/2024.

## **IL SINDACO**

- CONSIDERATO** che è diffusa la consuetudine di celebrare la festività di capodanno con il lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi;
- RILEVATO** che tale costume è manifestamente pericoloso, in quanto anche gli artifici ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare danni fisici, anche di rilevante entità, sia per chi li maneggia sia per chi venisse fortuitamente colpito;
- VISTO** che è noto il ripetuto ricorso alle strutture sanitarie, da parte di numerose persone, che nelle notti di Capodanno dei precedenti anni, sono rimaste traumatizzate per l'uso o comunque ferite accidentalmente da fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi;
- VISTO** che ciò ha inevitabili ripercussioni negative sugli animali di affezione, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga e a perdere l'orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento o investimento;
- VISTA** la Circolare n. Cat. A4/23/Gab prot. n. 84062 del 13/12/2023 della Questura di Salerno, afferente la vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici – prevenzione e repressione degli illeciti in materia in vista delle prossime festività di fine anno;
- VISTI** l'art. 703 del C.P.;  
l'art. 57 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773;  
l'art. 110 del Regio Decreto 06/05/1940 n. 635;  
il Decreto Legislativo 4 aprile 2010 n. 58 e s.m.i. relativo all'ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall'art. 6 del D. L. 23/05/2008 n. 92, convertito in Legge 24/07/2005 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone comunicazione al Prefetto;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;



## **ORDINA**

Fatto salvo quanto previsto dalle norme del Codice Penale e del TULPS:

È vietato, dalle ore 10:00 del 24/12/2023 alle ore 08:00 del 25/12/2023 e dalle ore 10:00 del 31/12/2023 alle ore 08:00 del 01/01/2024 sulle aree pubbliche, aperte al pubblico e esposte al pubblico:

- 1) vendere in forma ambulante e non ogni tipo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi ascrivibili alle categorie 2 e 3 di cui all'art. 3 del D.Lgs. 04/04/2010 n. 58 e comunque i cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati";
- 2) l'utilizzo di detti fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplosivi in genere anche se di libera vendita;
- 3) da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; sono altresì escluse le cd. "miccette" in ragione della loro limitatissima potenzialità esplosiva.
- 4) Chiunque violi la suddetta disposizione sarà perseguito, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, mediante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento).

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

## **MANDA**

Per l'esecuzione:

al Comando di Polizia Municipale; alla Questura; al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; al Comando della Capitaneria di Porto; e a chiunque altro spetti il compito di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza.

## **INFORMA**

Che avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Salerno, 21 dicembre 2023

**Il Sindaco**  
**Arch. Vincenzo NAPOLI**